



OGGETTO: Convocazione assemblea straordinaria dei Soci

Il giorno 23 gennaio 2019 viene convocata l'assemblea straordinaria per i seguenti punti:

Considerato l'obbligatorietà ad ottemperare alla vigenti normative di legge, d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, dell'Ente del Terzo Settore.

In riferimento all'articolo 12.1 "ASSEMBLEA" lettera h dell'attuale statuto dell'associazione Comitato dei Templari, l'assemblea si riunisce e delibera la modifica dell'attuale atto costitutivo e il conseguente statuto. Di Cui si allegano copie.

Partecipanti all'assemblea:

Michele Quercia
Antonio D'Aloia
Capello Loredana
Giovanni Salomone
Bertello Roberta
Pautasso Roberto
Suriano Giuseppe
Cavaglià Michele
Pairone Claudio
Barbasso Giuseppe
Capella Giancarla
Soldera Diego
Davin Guerrino

Il presidente Ass. "Comitato dei Templari"
Michele Quercia

Registrazione MONCALIERE II
di n° 508
con esente
F- 8 MAG. 2019
3a

IL FUNZIONARIO
Daniela BODDIO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcello Franco



708
ALLEGATO ALL'ATTO N°
SERIE 3^a DEL 1^a 8 MAG. 2019

STATUTO

"COMITATO DEI TEMPLARI - APS"



IL FUNZIONARIO
Daniela Zampieri

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcello Franco

ART. 1

Costituzione - denominazione - sede

1. E' costituito, ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore "COMITATO DEI TEMPLARI APS" siglabile "CdT-APS" con sede legale in Villastellone, 10029, prov. Di Torino, via Cossolo n. 24/A.
2. L'Ente utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.
3. Su delibera del Consiglio Direttivo il comitato può organizzare e costituire nuovi spazi di incontri nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi.
4. La sede può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni da verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
5. La durata dell' ETS-APS è illimitata nel tempo e potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, salvo quanto previsto dal presente statuto.

ART. 2

Scopo e finalità

1. 'ETS-APS è apolitico, apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, i Comuni e gli enti locali.

2. L'ETS-APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) organizzare iniziative culturali e/o ricreative in particolare in occasione della tradizionale edizione del PALIO DEI TEMPLARI svolto nella prima settimana del mese di luglio di ogni anno, giorni previsti e fissati dalla storia e dalla tradizione, con particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione alla manifestazione;
- b) ampliare e approfondire la conoscenza della nostra cultura e tradizione attraverso lo stabilirsi di contatti e rapporti con persone, enti ed associazioni che con noi condividono la tradizione del PALIO DEI TEMPLARI e la storia Villastellonesi.
- c) trasmettere l'amore per le tradizioni e la cultura in generale come un bene per la persona ed accrescimento di valore sociale; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interesse comune,
- d) organizzare iniziative di volontariato in particolare finalizzate alla raccolta fondi per la ricerca medica e/o al sostegno sociale.

ART. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ente si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

Nello specifico a titolo esemplificativo, l'Ente intende svolgere:

- stand gastronomici o ristoro a servizio delle feste, manifestazioni e concerti;
- spettacoli teatrali;
- rievocazioni storiche;
- manifestazioni sportive, di solidarietà, culturali, ricreative e didattiche;
- attività di pubblicizzazione, stampa e divulgazione, pubblicazione;
- Coinvolgimento di bambini, giovani ed anziani; lotterie, premi, gite e proiezioni di film e foto;



- quanto altro utile all'autofinanziamento, considerata la valenza sociale e l'utilità nei confronti di tutta la cittadinanza di Villastellone, anche per la protezione civile e l'assistenza sanitaria.
2. Le attività di cui il comma precedente sono svolte dall'ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).
5. Ogni forma di rapporto economico con l' ETS-APS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'ETS-APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.
7. L' ETS-APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ETS - APS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS - APS;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ETS – APS;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L' ETS - APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ETS - APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente, almeno 120 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS - APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - APS tutte le persone fisiche e le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ETS - APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - APS. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS - APS;
- b) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ETS - APS;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso al versamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) Svolga attività contrarie agli interessi dell'ETS-APS;
- e) in qualunque caso arrechi danni gravi, anche morali all'ETS-APS

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.



7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - APS sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS - APS.
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
10. il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - APS ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - APS;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ETS - APS

1) Sono organi dell'ETS - APS:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ETS - APS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ETS - APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.



2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS - APS stesso.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS - APS.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ETS - APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 20 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.



4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS - ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ETS - APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;

delibera sulle domande di nuove adesioni;

sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un consigliere o Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS - APS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS - APS, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17

Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS - APS.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ETS - ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS - APS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS - APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS - APS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende

reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

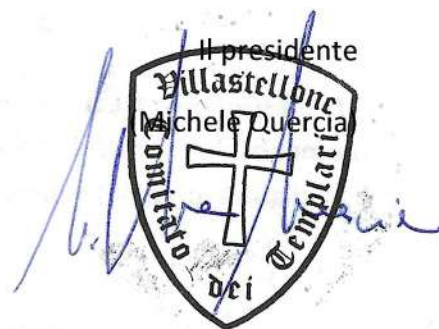
Art. 20

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Villastellone lì 23 gennaio 2019

Il presidente
Villastellone
Michele Quercia
Comitato Dei Templari

A blue ink signature is written over the stamp. The signature appears to be "M. Quercia".